



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

ANALISI DECRETO AGOSTO SUI CAPITOLI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LAVORO, INCENTIVI ASSUNZIONI, MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SALUTE E SICUREZZA, ENTI TERRITORIALI, FISCALITA' LOCALE.

A cura del Servizio UIL Lavoro, Coesione e Territorio

Il cosiddetto “Decreto di agosto” è in continuità con gli interventi intrapresi con i due Decreti precedenti (Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio).

Anche questo Decreto mobilita risorse importanti (25 miliardi di euro), destinate a molteplici settori della nostra economia, per cercare di contrastare la recessione in atto, dare risposte a lavoratrici/lavoratori e famiglie, cercare di promuovere la ripresa economica.

Vi è un problema di tenuta del tessuto sociale e per questo si deve creare un percorso di crescita per dare risposte alle debolezze del nostro Paese ad iniziare dai giovani e dalle donne e dal ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali.

Occorre ragionare con il Governo dove e come sospendere le risorse del Recovery Fund concentrando le risorse su pochi obiettivi: un grande piano di rigenerazione della pubblica amministrazione, investimenti in infrastrutture e reti, oltre che attivando le risorse del MES i necessari investimenti nell'infrastrutturazione sanitaria.

Nel merito del Decreto per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali si dà continuità agli interventi previsti per il contrasto degli effetti socio economici derivanti dall'emergenza sanitaria Covid 19.

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE
Via Lucullo 6, 00187, Roma
T: +39 06 47531
F: +39 064753208
Email: info@uil.it
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA
International Trade Union House
Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles
T: +32 (0) 22183055
Email: bruxelles@uil.it

Infatti, facendo esplicito riferimento alle misure previste dal Decreto Cura Italia e Rilancio, si prevedono una serie di interventi in materia di lavoro riguardanti le integrazioni salariali, la proroga dei trattamenti di disoccupazione e delle indennità e altri provvedimenti mirati al sostegno delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori in questa ulteriore fase della crisi provocata dall'emergenza sanitaria.

Si utilizzano quindi schemi già conosciuti, ricalibrati con alcuni correttivi che rappresentano i veri elementi di novità rispetto ai precedenti.

Sul divieto di licenziamenti, ciononostante siamo a ribadire che, al netto del momento storico che stiamo vivendo, vista l'importanza ed il fisiologico utilizzo del contratto a tempo determinato in particolari settori di attività, c'è la necessità e l'urgenza di intervenire sul tema delle causali riportando nelle mani della contrattazione collettiva la loro legittima fonte di definizione.

Da una prima e sommaria analisi delle novità introdotte, riteniamo che l'aver fortemente ristretto il campo di applicazione del divieto di licenziamento, sia controproducente e fortemente rischioso per l'occupazione in un momento in cui la crisi è ancora molto alta.

Mentre le norme che riguardano i tempi determinati, riteniamo sostanzialmente soddisfacente il nuovo impianto derogatorio poiché tiene conto della persistenza di una crisi che potrebbe produrre emorragie occupazionali notevoli soprattutto tra coloro che sono più vulnerabili: i giovani ed i precari.

Siamo favorevoli agli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, ma avremmo preferito che fossero ancorati a criteri di selettività quali l'aumento della base occupazionale, mentre riteniamo che l'incentivo alle assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali, due settori di attività particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria, sia quantomai necessaria e apprezzata.

Così come siamo favorevoli alla detassazione per il Mezzogiorno, ma da sola non basta: il Sud ha bisogno di investimenti e di pianificazione progettuale per indirizzare le risorse.

Serve una concentrazione degli investimenti su poche priorità in grado di generare lavoro e buona occupazione, con risorse destinate all'infrastrutturazione sociale che metta in primo piano l'ammodernamento del sistema dell'istruzione ad iniziare dalla diffusione degli asili nido, grandi opere infrastrutturali, unitamente ad un grande piano di opere sulla cosiddetta viabilità secondaria e il trasporto locale pubblico sostenibile per dare risposte efficienti ai tanti pendolari.

Quanto poi nel merito del provvedimento avremmo preferito che fosse calibrato a sostenere l'occupazione di qualità e quindi l'agevolazione fosse limitata soltanto ai contratti a tempo indeterminato. Inoltre, bisogna prestare particolare attenzione all'aumento della partecipazione e dell'accesso al mercato del lavoro delle donne e dei giovani nel Mezzogiorno, per questo sosteniamo l'esigenza che il taglio dei contributi al Sud abbia un'intensità maggiore per le donne e i giovani.

Condividiamo la sospensione del pagamento della TOSAP fino a fine anno per le attività turistiche, così come va nella giusta direzione l'abolizione del saldo dell'IMU per le attività legate alla filiera del turismo, unitamente all'incremento delle risorse per il mancato gettito dell'imposta di soggiorno.

Infine, di notevole importanza l'incremento dei trasferimenti a Regioni ed Enti Locali per assicurare l'erogazione dei servizi fondamentali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

ARTICOLO 1 Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. In riferimento alle integrazioni salariali con causale Covid il legislatore ha previsto di dare continuità agli interventi di Cigo, Assegno Ordinario e Cig in deroga per un ulteriore

periodo di 18 settimane, utilizzando sempre il metodo del frazionamento in due tempi (9 + 9) ed introducendo, per il secondo periodo di 9 settimane, un contributo addizionale in relazione all'andamento del fatturato delle singole imprese. Viene innanzitutto definito il periodo di riferimento per l'utilizzo dei "nuovi trattamenti" di integrazione salariale che va dal 13 luglio al 31 dicembre del 2020 e che, in pratica, azzerava tutti i contatori relativi alle precedenti 18 settimane come definite dal decreto-legge n°18/2020 (Cura Italia). Infatti, la norma nel disciplinare eventuali periodi che, precedentemente richiesti ed autorizzati, si dovessero collocare anche parzialmente successivamente al 12 luglio, stabilisce che tali periodi saranno sostanzialmente assorbiti e conteggiati nella prima tranche delle nuove 9 settimane. Si risponde quindi positivamente a quelle aziende che, più di altre, hanno fatto ricorso alle integrazioni salariali e che già nella prima quindicina del mese di luglio avevano terminato le 18 settimane previste complessivamente dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio. Allo stesso tempo si penalizzano le imprese che invece hanno fatto un uso più parsimonioso delle settimane di integrazione salariale a loro disposizione e che non potranno utilizzare eventuali periodi rimanenti i quali, è bene ricordare, potevano essere fruiti entro il 31 di ottobre. Si prospetta quindi un sostanziale azzeramento dei periodi di Cig, Assegno Ordinario e Cig in deroga che si riferiscono alle prime 18 settimane con contestuale assorbimento all'interno dei nuovi periodi di integrazione salariale delle settimane di integrazione salariale collocate successivamente al 12 di luglio scorso. Al riguardo dovremo comunque aspettare la circolare dell'Inps che detterà precise istruzioni operative. Pertanto, per il primo periodo di 9 settimane sarà possibile presentare domanda di Cig, Assegno Ordinario e Cig in deroga con causale Covid senza nuovi vincoli e con le regole già definite dal decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio. Rimangono inoltre inalterati i termini di presentazione, a pena di decadenza, sia delle domande che della documentazione necessaria per il pagamento delle prestazioni per le quali, nei casi di pagamento diretto Inps, è prevista anche la possibilità di richiedere l'anticipazione del 40% dell'indennità. In considerazione della retroattività dei periodi considerati (13 luglio/31 dicembre) ed in fase di prima applicazione i termini di presentazione vengono fissati alla fine del mese successivo la data di pubblicazione del decreto stesso (entro il 30 settembre prossimo). La seconda tranche di ulteriori 9 settimane è destinata solo ai datori di lavoro per i quali sia stato interamente autorizzato il periodo precedente e sono disciplinate con un regime differente sulla base delle condizioni economiche della stessa azienda. Per l'accesso a questi periodi di integrazione salariale viene previsto il versamento di un contributo addizionale basato sulla riduzione del fatturato registrata tra il primo semestre del 2020 e il corrispondente periodo del 2019: datori di lavoro che hanno avuto una

riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, nessuna contribuzione addizionale; datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, contribuzione addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; datori di lavoro che non hanno avuto una riduzione del fatturato, contribuzione addizionale pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. Per la corretta attribuzione del contributo addizionale l'azienda, all'atto della domanda, dovrà autocertificare il dato relativo alla riduzione del fatturato che sarà poi verificato da Inps e Agenzia delle Entrate. Come per i precedenti decreti si prevede uno stanziamento ad hoc per i Fondi di Solidarietà Bilaterali del settore Artigianato e Somministrazione per l'erogazione dell'Assegno Ordinario con causale Covid. La cifra individuata è pari a 500 milioni di euro, con la quale si porta a 1.600 milioni di euro lo stanziamento complessivo per l'anno 2020, che sarà erogata a i singoli Fondi con specifici decreti del Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economie e Finanze sulla base della rendicontazione delle necessità e delle prestazioni già erogate. Lo stanziamento previsto è molto inferiore alle attese ed alle esigenze dei due settori interessati, ed in particolare di quello dell'Artigianato. Sembra quasi che il legislatore, preoccupato dal raggiungere il corretto saldo finanziario del decreto, rimandi a un secondo momento (la fase di conversione in Legge) lo stanziamento economico realmente necessario per questi settori per l'erogazione dell'Assegno Ordinario per le ulteriori 18 settimane appena introdotte, anche in riferimento alle regole riguardanti il blocco dei licenziamenti. Sempre in materia di integrazioni salariali è infine previsto un ulteriore periodo di 50 giornate per la Cassa Integrazione Salariale per gli Operai Agricoli, con le deroghe già previste dal decreto- legge n°18/2020. Il periodo individuato per l'utilizzo della nuova prestazione di Cisoa è lo stesso delle altre integrazioni salariali, dal 13 luglio al 31 dicembre del 2020, ed anche in questo caso i periodi già autorizzati che cadono oltre il 12 luglio saranno conteggiati all'interno delle nuove 50 giornate. Non viene invece previsto il versamento del contributo addizionale sulla base del fatturato.

ARTICOLO 2 Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti. L'articolo interviene modificando ed integrando l'art. 22 del decreto-legge n°18/2020 in materia di Cig in deroga, ampliandone il campo di applicazione ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti che nella stagione sportiva 2019/2020 hanno avuto redditi lordi non superiori a 50.000 euro. Per questi

lavoratori ogni singola associazione sportiva potrà presentare domanda di Cig in deroga per un periodo massimo complessivo di 9 settimane che per le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto potrà arrivare sino ad un massimo di 13 settimane. La misura era già stata prevista all'interno del Decreto Rilancio ma in maniera poco organica rispetto al complesso degli interventi di integrazione salariale per Covid e dovrà essere disciplinata da una specifica circolare dell'Inps.

ARTICOLO 3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli agricoli, che hanno già utilizzato precedentemente, nei mesi di maggio e giugno, ammortizzatori sociali con causale Covid è previsto uno sgravio dei contributi previdenziali nel caso in cui non richiedano le integrazioni salariali previste dall'attuale Decreto. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto per un periodo massimo di 4 mesi e nel limite di 8.060 euro annui. Tali periodi saranno fruibili entro il 31 dicembre 2020 e saranno attribuiti in misura pari al doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate dall'impresa nei mesi di maggio e giugno. È inoltre previsto che ai datori di lavoro che beneficiano dell'esonero contributivo si applichi il divieto di effettuare licenziamenti individuali e collettivi come previsto dal successivo articolo 14.

ARTICOLO 5 Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL. Prevista una nuova proroga per la Naspi e per la Dis-Coll nella misura di due mensilità per le prestazioni di disoccupazione che terminano nel periodo compreso tra 1° maggio e 30 giugno. Come per la precedente misura, la proroga sarà pari all'ultima mensilità dell'indennità percepita. Va inoltre rilevato che l'allungamento dell'indennità di disoccupazione per ulteriori due mesi si applicherà anche a quei lavoratori e quelle lavoratrici che ne hanno già beneficiato grazie al Decreto Rilancio.

ARTICOLO 9 uova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Sono riproposte le misure volte a sostenere le figure del mondo del lavoro più fragili e maggiormente danneggiate dall'emergenza sanitaria. Si tratta dei lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi in collaborazione occasionale e quelli dello spettacolo: per tutti viene prevista una sola indennità "omnicomprensiva" di 1000 euro, fermi restando i requisiti di accesso che rimangono sostanzialmente quelli previsti nei precedenti Decreti. Alcune categorie di lavoratori

e lavoratrici sono state escluse “volutamente” dal legislatore ed infatti non troviamo riferimenti per il lavoro domestico o di assistenza e per i lavoratori agricoli. Nel dettaglio è prevista un’indennità di 1000 euro per i lavoratori dipendenti stagionali, anche in somministrazione, dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il lavoro nel periodo 1° gennaio 2019-17 marzo 2020 e che non siano titolari di un nuovo rapporto di lavoro, di pensione o di Naspi alla data di pubblicazione del Decreto. È prevista un’indennità di 1000 euro per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Sempre con i medesimi requisiti di accesso già definiti è prevista una indennità di 1000 euro per i lavoratori e le lavoratrici con contratto a chiamata o intermittente, per i collaboratori occasionali iscritti alla gestione separata, per gli incaricati alle vendite a domicilio e per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Viene infine prevista una indennità omnicomprensiva di 1000 euro per i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non sono stati assunti con la “specificità” di lavoratori stagionali. Per quest’ultima categoria di lavoratori era stata trovata, per i mesi di marzo, aprile e maggio, una soluzione, grazie alle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, con la quale era stata prevista un’indennità di 600 euro per le tre mensilità. Purtroppo, ancorché previste da uno specifico Decreto Interministeriale, le indennità destinate a questi lavoratori non sono state ancora erogate ed è stata da poco implementata la procedura Inps per fare domanda.

ARTICOLO 10 Indennità lavoratori marittimi. Si prevede un’indennità in favore dei lavoratori marittimi che non erano stati ricompresi nelle precedenti misure. Si tratta, come per le altre, di un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio destinata alla cosiddetta “gente di mare” che abbia cessato involontariamente il contratto di arruolamento ovvero altro tipo di rapporto di lavoro dipendente nel periodo 1° gennaio 2019-17 marzo 2020 e che possa far valere, nello stesso periodo, una prestazione di lavoro pari ad almeno 30 giornate.

ARTICOLO 12 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi. Altra indennità di 600 euro per il mese di giugno, in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione (tecnici, istruttori, atleti etc.) che, come per le precedenti mensilità, verrà erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. Per chi ha già percepito l’indennità nei mesi precedenti, la mensilità di giugno sarà erogata direttamente senza bisogno di presentare la domanda, per tutti gli altri occorrerà attendere un

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che disciplinerà le modalità di presentazione delle istanze.

ARTICLO 19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex zone rosse. Con quest'articolo il legislatore interviene per sanare parzialmente le posizioni di tutti quei lavoratori, residenti all'interno di comuni nei quali sono stati emanati provvedimenti di divieto di allontanamento dal proprio territorio, che non hanno potuto raggiungere proprio posto di lavoro e per i quali non abbiano trovato applicazione le tutele previste dai precedenti decreti. Si tratta essenzialmente di lavoratori residenti in comuni non ricompresi tra quelli previsti dal Decreto Cura Italia ma che sono comunque stati oggetto di ordinanze restrittive emesse da altre autorità pubbliche. Per questi lavoratori è previsto il ricorso alle integrazioni salariali con causale Covid (Cig, Assegno Ordinario e Cig in deroga) per eventi decorrenti dal 23 febbraio e per un periodo massimo di 4 settimane. La misura riguarda espressamente le imprese operanti all'interno delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

LAVORO E INCENTIVI ASSUNZIONI

ARTICOLO 6 Esonero dal versamento dei Contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede l'esonero dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico e del lavoro agricolo. In particolare ai datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2020, è riconosciuto l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ad esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo di sei mesi dall'assunzione nel limite massimo di 8.060 euro su base annua riparametrato su base mensile. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote (ad esempio assunzione giovani e assunzione giovani NEET). Il beneficio contributivo è riconosciuto fino al limite di 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 miliardo di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

al Ministero dell'economia e finanze. Qualora dal monitoraggio emerga che il limite di spesa sia superato, anche in via prospettica, non sono concessi altri esoneri.

ARTICOLO 7 Esonero dal versamento dei Contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali. Si prevede l'esonero dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali. In particolare ai datori di lavoro per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai contratti stipulati e comunque non superiore ai tre mesi è riconosciuto l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ad esclusione dei premi e contributi INAIL. L'esonero è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19" ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea. Lo stanziamento è pari 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

ARTICOLO 8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine. Il Decreto ha recepito totalmente le proposte che come organizzazione sindacale abbiamo formulato in tema di deroghe al contratto a tempo determinato. Sono state infatti inserite nel nuovo Decreto sia le nostre richieste di posticipare al 31 dicembre di quest'anno le proroghe ed i rinnovi dei contratti a tempo determinato senza doverne apporre la causale, sia la possibilità di estenderne l'applicazione ai contratti sottoscritti in ogni tempo, eliminando quell'iniqua ed ingiustificata condizione dell'esistenza del contratto alla data del 23 febbraio 2020. Il 31 dicembre 2020 va considerata come la data ultima per poter "effettuare" rinnovi o proroghe "acausali", con 2 condizioni: il rinnovo o la proroga potranno avvenire solo 1 volta e per un massimo di 12 mesi, entro il tetto legale massimo di durata dei contratti a tempo determinato (24 mesi come previsto dal d.lgs. 81/2015). Oltre a tale importante novità, si aggiunge l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 93 della Legge di conversione del Decreto Rilancio. Con tale soppressione viene meno quella disposizione che aveva previsto una proroga della durata dei contratti di apprendistato e dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, per tutta la durata di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

ARTICOLO 14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. In tema di licenziamenti, il nuovo corpo normativo prolunga dal 17 agosto 31 dicembre 2020, il divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo restringendone il campo di applicazione alle imprese che non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art.1 del presente Decreto Legge e alle imprese che non hanno usufruito dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3. Il divieto di licenziamento, viceversa, non si applica ad alcune specifiche fattispecie: nel caso di licenziamento motivato dalla chiusura definitiva dell'impresa; in caso di accordo collettivo aziendale stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; ai licenziamenti intimati in caso di fallimento (in assenza di esercizio provvisorio di impresa o nel caso in cui ne sia disposta la cessazione). Resta ferma la possibilità di revoca di un licenziamento intimato per motivi oggettivi nel corso del 2020 e di contestuale richiesta di cassa integrazione per il lavoratore licenziato. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità.

PARI OPPORTUNITA'

ARTICOLO 22 Fondo per la formazione delle casalinghe. Si istituisce il Fondo per la formazione delle casalinghe con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse sono finalizzate alla formazione ed a incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione ed a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico iscritte all'assicurazione obbligatoria.

MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITORIALE

Articolo 4 Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze. Si stabilisce che il Fondo Nuove Competenze, istituito dal Decreto Rilancio, per finanziare la riduzione dell'orario di lavoro per la

formazione, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

ARTICOLO 27 Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Viene istituita la Decontribuzione per le imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno (Fiscalità produttiva di vantaggio). Nello specifico ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del settore domestico, con sede di lavoro ubicata nelle Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media europea (Regioni meno sviluppate), o comunque compreso tra il 75% ed il 90% ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, è riconosciuto per ogni rapporto di lavoro dipendente un esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti da medesimi datori di lavoro, pari al 30% con esclusione dei premi e contributi INAIL. L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre 2020 previa autorizzazione della Commissione Europea. Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità e gli indicatori oggettivi di "svantaggio" socioeconomico utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

ARTICOLO 28 Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne. Sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per rafforzare la strategia nazionale delle aree interne.

SCUOLA

ARTICOLO 32 Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021. Il fondo per l'emergenza epidemiologica istituito presso il Ministero dell'istruzione dal Decreto 34/2020 (Decreto Rilancio), è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020 e di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Quota parte dell'incremento (32 milioni di euro per l'anno 2020 e 48 milioni di euro per l'anno 2021) è destinata al trasferimento di risorse agli enti titolari di competenze relative all'edilizia scolastica per l'acquisto,

leasing, noleggio di strutture temporanee e di ulteriori spazi da dedicare all'attività scolastica 2020-2021. L'altra quota parte dell'incremento (368 milioni di euro per l'anno 2020 e 552 milioni di euro per l'anno 2021), è destinata al potenziamento delle misure previste dall'articolo 231 bis del Decreto Rilancio.

SALUTE E SICUREZZA

ARTICOLO 25 Disposizioni in materia di procedure concorsuali. Al fine di semplificare la gestione delle procedure concorsuali, al comma 1 dell'art. 247 del DL n. 34/2020, l'articolo sostituisce "in via sperimentale" e "da Covid-19" con "nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro". In considerazione dei numerosi processi concorsuali che avranno luogo nei prossimi mesi riteniamo la semplificazione adottata con l'art. 25 del DL agosto, congrua.

ARTICOLO 26 Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena. Si modifica l'articolo 26 del Decreto 18/2020 (Decreto Cura Italia). In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande". Semplificazione che alle generiche diciture "Istituti previdenziali e "istituti previdenziali" che vengono sostituite con "l'INPS", identifica nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il soggetto atto alle tutele a cui fa riferimento l'art. 26 del DL 17/3/2020 n. 18.

ARTICOLO 37 Misure per la funzionalità delle forze di Polizia, delle Prefetture e del Corpo di Polizia penitenziaria. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19, connesso allo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, vengono previste, fino al 15/10/2020, risorse finanziarie per le forze di Polizia, delle prefetture e del Corpo di Polizia penitenziaria, per

interventi di sanificazione e igienizzazione ambienti di lavoro e fornitura adeguati DPI. In considerazione dell'esposizione costante al rischio di contagio delle forze di Polizia, degli uffici di Prefettura e della Polizia penitenziaria riteniamo adeguate le risorse finanziarie impegnate con il DL agosto.

ENTI TERRITORIALI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ARTICOLO 39 Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali. Per compensare le minori entrate da parte degli Enti Locali a causa dell'emergenza da COVID-19 il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, istituito dal Decreto 34/2020 (Decreto Rilancio), è incrementato di ulteriori 1.670 milioni di euro, di cui 1.220 milioni a favore dei Comuni e 450 milioni a favore di Province e Città metropolitane.

ARTICOLO 40 Incremento ristoro imposta di soggiorno. Per compensare le minori entrate dell'imposta di soggiorno e della tassa di sbarco sono stanziati per l'anno 2020 ulteriori 300 milioni di euro. Il riparto sarà effettuato con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro 60 giorni dall'entrata in vigore Decreto.

ARTICOLO 41 Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni di Regioni e Province autonome. Per compensare le minori entrate da parte delle Regioni e Province autonome, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 4,3 miliardi di euro di cui 2,6 miliardi di euro a favore delle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano e di 1,7 miliardi di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario.

Articolo 42 Mutui Regioni a Statuto Speciale. La sospensione della quota di capitale sui mutui prevista dal Decreto 18/2020 (Decreto Cura Italia), si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 43 Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale. Si prevede che se una sentenza di primo grado abbia accertato il diritto di una Regione al riversamento diretto del gettito derivante l'attività di recupero fiscale riferita alle Addizionali Regionali IRPEF e IRAP, il Ministro Dell'economia e finanze possa stipulare con la Regione interessata il pagamento di una quota non superiore al 90% di quanto accertato dalla sentenza di primo grado da riconoscere in due rate.

ARTICOLO 44 Incremento sostegno Trasporto Pubblico Locale. Il Fondo per il sostegno al Trasporto Pubblico Locale istituito con Decreto 34/2020 (Decreto Rilancio), è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento del Fondo sarà ripartito con Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, previa intesa in Conferenza Unificata.

ARTICOLO 45 incremento risorse per progettazione Enti Locali. Il Fondo per la progettazione di opere pubbliche da parte degli Enti Locali è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

ARTICOLO 46 Incremento risorse per la messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti Locali. Il Fondo per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio istituito con Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), è incrementato di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032-2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.

ARTICOLO 47 Incremento risorse ai Comuni per le piccole opere. Le risorse assegnate ai Comuni per le piccole opere per il 2021 sono incrementate di 500 milioni di euro.

ARTICOLO 48 Incremento risorse per le scuole di Province e Città metropolitane. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento di efficienza energetica delle scuole delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata una spesa di 90 milioni di euro

per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024 e di 225 milioni di euro dal 2025 la 2029.

ARTICOLO 49 Risorse per ponti e viadotti di Province e Città metropolitane. Per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro dal 2021 al 2023 da ripartire tra le Province e le Città metropolitane.

ARTICOLO 51 piccole opere e interventi contro l'inquinamento da parte dei piccoli Comuni. Vengono stabilizzati i contributi ai piccoli Comuni (fino e mille abitanti), per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale, abbattimento barriere architettoniche. A tal fine sono stanziati 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a partire dall'anno 2034.

ARTICOLO 78 Esenzioni dell'IMU per i settori del turismo e dello spettacolo. Viene abolita la seconda rata dell'IMU (saldo di dicembre), per: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili categoria catastale D2 (villaggi turistici, agriturismi, ostelli gioventù, rifugi montani ecc.); immobili categoria catastale D in uso ad imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive (fiere, manifestazioni, ecc.); immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività, per questi immobili non è dovuta l'IMU anche per gli anni 2021-2022; immobili destinati a discoteche, sale da ballo ecc. a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Ai Comuni per il ristoro delle minori entrate vengono stanziati 231,6 milioni di euro.

ARTICOLO 108 Maggiorazione ex TASI. Viene modificata la norma che prevede la maggiorazione della ex TASI (Tassa Servizi), per gli immobili diversi dalle seconde case per quei Comuni che l'avevano deliberata, sostituendo la soglia dell'aliquota dell'11,4 per mille con misura aggiuntiva massima fino allo 0,8 per mille. Nella sostanza non cambia nulla, nei Comuni in cui vigeva l'addizionale ex TASI si potrà continuare ad applicarla.

ARTICOLO 109 Proroga esonero TOSAP e COSAP. Le imprese di pubblici esercizi e i titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico sono esonerati dal pagamento della TOSAP/COSAP (tassa o canone di occupazione suolo pubblico), fino a tutto il 31 dicembre 2020. Ai Comuni a titolo di ristoro vengono destinati ulteriori 42,5 milioni di euro.



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.